

N. TAR	2021 – 048
PROTOCOLLO	235305/RU del 6 luglio 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 238 del 6/07/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione del 5 luglio 2021, che istituisce, **a decorrere dal 7/7/2021**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (codice TARIC 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (codice TARIC 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226 91 91 19) e 7226 91 99 **sono esclusi i seguenti prodotti:**

- 1) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- 2) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- 3) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm;
- 4) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm;
- 5) i prodotti la cui larghezza è pari o inferiore a 350 mm e il cui spessore è pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza del prodotto.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 7.3 % (codice addizionale Taric C999).

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Turchia, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/1100. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana

di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”*.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Si fa inoltre, presente che , in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 sono riscossi in via definitiva (v. Tar n. 2 del 2021 prot. n. 6083/ RU dell'8 gennaio 2021). Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Per il Direttore dell'Ufficio a p.f.
Loredana Sasso
F.to Celestino Campioni

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.